



COMUNE DI MONTALDEO

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 1

del 28/04/2021

ORIGINALE

COPIA X

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria art. 1 commi 817 – 836 Legge 160/2019. Approvazione Regolamento.

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 18,00 il Segretario Comunale Dr. GIAN FRANCO FERRARIS riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti : a) abbiano potuto visionare gli atti dell'O.d.G; b) possano intervenire nella discussione in corso; c) scambiare documenti; d) manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata Zoom Video Communications.

All'appello risultano:

1. Calcagno Giovanna Maria
2. Pestarino Antonello
3. Repetti Tiziano
4. Corona Luigi
5. Molteni Claudia
6. De Negri Enzo
7. Arecco Augusta
8. Pestarino Pietro Giovanni
9. Bruni Osvaldo
10. Manelli Antonello
11. Raccoli Fabio

Sindaco

Totali

Presente	Assente
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. FERRARIS Gian Franco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PESTARINO Antonello – Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il triennio 2021/2023 è differito al 30 aprile 2021 ai sensi della circolare n. 13 del 23 marzo 2021 della Finanza Locale che, in virtù di quanto disposto dall'art. 30, comma 4 del DL 41/2021 (cd. Decreto Sostegni);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità:

- tecnico amministrativa: F.to: Dott. GIAN FRANCO FERRARIS

- regolarità contabile: F.to : ANTONELLO PESTARINO

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione favorevole, unanime e palese

DELIBERA

di approvare il **«Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 63 articoli;

di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;

di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to. PESTARINO Antonello

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. FERRARIS Gian Franco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene pubblicata oggi sul sito web del Comune, per rimanervi 15 giorni.

Addi, 28/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. FERRARIS Gian Franco

Si esprime parere favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147bis, D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e Regolamento controlli interni:

- sulla regolarità tecnica della proposta.
- sulla regolarità contabile della proposta.

Il segretario comunale
F.to FERRARIS Gian Franco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è esecutiva:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma, d.lgs 267/2000)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 - 4° comma, d.lgs 267/2000)

Addi, 28/04/2021

Il segretario comunale
FERRARIS Gian Franco



Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addi, 28/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARIS Gian Franco



COMUNE DI MONTALDEO

Provincia di Alessandria

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

VERBALE n. 5 del 26 Aprile 2021

L'organo di revisione

Il sottoscritto dott. Guido Ghidini, Revisore Unico del Comune di Montaldeo, nominato con deliberazione consiliare n. 13 del 23 luglio 2019, esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 – comma 1 lett. b) del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di istituzione e adozione del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

RILEVATO

- che l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale *"... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ..."*;
- che l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e ss.mm.ii. dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/2020) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come sostituito

dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI

- i commi dal 816 al 836 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui *"... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ..."*;

PRESO ATTO

- che l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e ss.mm.ii. dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/2020) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO

il nuovo regolamento della per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, predisposto dal competente servizio comunale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

CONSIDERATO


che la proposta è corredata dai pareri favorevoli dei responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale sottoposta.

Valenza, 26 aprile 2021

Il Revisore Unico
Dott. Guido Ghidini



Allegato A

€ 30,00

tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq.

€ 0,60

tariffa standard di riferimento giornaliera per mq

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD	EURO PER MQ.
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE		
Occupazione ordinaria del suolo comunale		
categoria 1 [^]	0,6500	€ 19,50
categoria 2 [^]	0,5000	€ 13,50
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico		
categoria 1 [^]	0,6000	€ 18,00
categoria 2 [^]	0,4850	€ 13,00
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata		
categoria 1 [^]	0,6500	€ 19,50
categoria 2 [^]	0,50	€ 13,50
Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria.	numero utenze moltiplicato per 1,5 euro (tariffa soggetta a rivalutazione ISTAT dicembre anno precedente) con un minimo di 800,00 euro	

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA			
Occupazione ordinaria del suolo comunale			
categoria 1 ^A	2,0000		€ 1,20
categoria 2 ^A	1,66		€ 0,90
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo			
categoria 1 ^A	1,3400		€ 0,80
categoria 2 ^A	1,3000		€ 0,70
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, e produttori agricoli che vendono il loro prodotto in occasione di fiere			
categoria 1 ^A	1,0000		€ 0,60
categoria 2 ^A	0,9200		€ 0,50
Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti e attività dello spettacolo viaggiante.			
categoria 1 ^A	0,5000		€ 0,30
categoria 2 ^A	0,3700		€ 0,20
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia			
categoria 1 ^A	1,0000		€ 0,60
categoria 2 ^A	0,9200		€ 0,50
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive			
categoria 1 ^A	0,5000		€ 0,30
categoria 2 ^A	0,3700		€ 0,20
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune			
categoria 1 ^A	2,00		€ 1,20
categoria 2 ^A	1,66		€ 0,90

tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq. € 30,00
 tariffa standard di riferimento giornaliera per mq € 0,60

	COEFF. DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD ANNUA	TARIFFA ANNUA o superiore a 90 giorni PER MQ.
PUBBLICITA' ORDINARIA		
Pubblicità ordinaria	0,45	€ 13,50
Pubblicità luminosa -Proiezioni	1,2	€ 36,00

PUBBLICITA' VISIVA SUI VEICOLI DI USO PUBBLICO E PRIVATO si applica la tariffa per la pubblicità ordinaria

	COEFF. DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD ANNUA	TARIFFA ANNUALE
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI		
AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 QUINTALI	2,6	€ 78,00
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 QUINTALI	1,7	€ 51,00
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	0,9	€ 27,00

PUBBLICITA' VARIA	COEFF. DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD	TARIFFA
<p>Publicità effettuata con striscioni esposti trasversalmente PER OGNI METRO QUADRATO E PERIODO DI 15 GG O FRAZIANE</p> <p>Publicità effettuata con aereomobili</p> <p>Publicità effettuata mediante volantaggio (tariffa per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito)</p>	<p>0,45</p> <p>4,00</p> <p>4,00</p>	<p>€ 13,50</p> <p>€ 54,00</p> <p>2,40</p>

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Commissioni uguali o superiori a 50 fogli

Formato manifesto

70x100 (1 foglio)

100x140 (2 fogli)

da 1 a 10 giorni	€ 1,23	Oltre 10 giorni	€ 1,60
	€ 2,46		€ 3,20

Diritti d'urgenza

€ 25,82

Il canone è aumentato del 50% nel caso di commissione pari o inferiore a 49 fogli